Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28987

CONSIDERATO

che:

V.M. conveniva in giudizio, nel 2005, la casa di cura (OMISSIS) e il dottor G.M., deducendo di aver subito danni anche non patrimoniali a seguito di un triplice intervento, nel (OMISSIS), poi nel (OMISSIS) e infine nel (OMISSIS), di mastoplastica al seno, inizialmente riduttiva, poi additiva, e infine di revisione chirurgica delle connesse cicatrici, erroneamente eseguito e non rimediato dalle operazioni successive alla prima;

la casa di cura si costituiva chiamando in manleva assicurativa l'(OMISSIS) e la (OMISSIS);

il dottor G.M. si costituiva chiamando in analoga manleva le (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS)., già (OMISSIS)s.p.a.;

il Tribunale, per quanto qui ancora rileva, accoglieva la domanda per quanto di ragione, dichiarando la responsabilità solidale della struttura sanitaria e del medico; condannava la (OMISSIS) in parziale manleva del dottor G.; rigettava la domanda di garanzia dello stesso nei confronti delle (OMISSIS), nonchÃ" quelle analoghe della casa di cura nei confronti dei propri assicuratori;

la Corte di appello confermava la decisione di prime cure osservando, in particolare, che la responsabilità del medico si estende automaticamente ex art. 1228 c.c., alla struttura che se ne Ã" avvalsa per i propri fini permettendo lâ??espletamento della prestazione sanitaria, non potendo al contempo farsi alcuna differenza, quanto alla graduazione delle colpe, tra chi aveva male eseguito gli interventi e chi avrebbe dovuto assicurare unâ??esecuzione da parte di persona idonea;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la (OMISSIS) s.p.a. formulando due motivi;

resistono con controricorso G.M. e (OMISSIS) s.p.a.;

il processo giunge a pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria 22 novembre 2018 n. 30317, evidenziando la natura nomofilattica della questione sul regime dellâ??azione di rivalsa, ovvero di regresso nelle obbligazioni solidali, riferibile al rapporto tra struttura sanitaria e medico ritenuti responsabili.

Diritto

RILEVATO che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dellâ??art. 132 c.p.c., poichÃ" la Corte di appello avrebbe motivato solo apparentemente sulla mancata graduazione differenziata delle colpe tra casa di cura e medico responsabile, oggetto di specifica domanda sin dal primo grado e poi con motivo di appello relativo allâ??omissione di pronuncia consumata in prime cure;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione artt. 1298, 1299 e 2055 c.c., poichÃ" la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare che, poichÃ" non era stata addebitata alcuna censurabile condotta causativa alla struttura, non poteva porsi tale posizione sullo stesso piano di quella, colposa ed eziologica, del chirurgo, sicchÃ" avrebbe dovuto affermarsi, ai fini interni del regresso, lâ??esclusiva responsabilità del medico.

Rilevato che:

preliminarmente deve sottolinearsi, in relazione alle eccezioni sollevate in controricorso, che il gravame Ã" rispettoso dei requisiti di ammissibilità di cui allâ??art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, desumendosi per quanto di utilita la vicenda processuale ed essendo riportato quanto necessario alla specificitA delle censure; edia.it

nel merito cassatorio, il primo motivo Ã" infondato;

la Corte territoriale ha motivato sul punto in discussione, affermando che, quanto alla graduazione delle colpe, non poteva farsi differenza tra lâ??esecuzione causalmente rilevante e colposa del medico e la condotta della casa di cura che, in ragione del contratto di spedalitA, era garante della prestazione e avrebbe dovuto fare sì che fosse eseguita da persona in grado di porla in essere;

il percorso logico e giuridico Ã" quindi sussistente e decifrabile, sebbene da ricostruire diversamente secondo quanto si sta per spiegare scrutinando il secondo motivo;

il secondo motivo Ã" infondato nei sensi di cui sotto;

- 1. la corretta identificazione del contenuto e dei limiti dellâ??azione di rivalsa, piuttosto che di regresso, esercitata dalla struttura sanitaria nei confronti del medico in epoca antecedente allâ??entrata in vigore della L. n. 24 del 2017 non può prescindere da un preliminare quanto funzionale esame critico degli ordinari presupposti e della corretta qualificazione di tale rimedio nel diritto delle obbligazioni e dellâ??illecito;
- 2. la rivalsa, anche in campo sanitario â?? a differenza del diritto di regresso, che propriamente presuppone la nascita di una obbligazione, avente il medesimo titolo, in capo ai condebitori solidali a seguito dellâ??integrale adempimento dellâ??obbligazione da parte di uno di essi â?? viene comunemente, sebbene non correttamente, ricondotta al presupposto di unâ??attribuzione ovvero ripartizione della responsabilitA per inadempimento, imputata al debitore e al suo

ausiliario, in via solidale;

- 3. lâ??analisi dellâ??istituto prescinde, naturalmente, dalle ipotesi in cui sia ravvisabile, nel singolo caso di specie, una responsabilitĂ autonoma e indipendente della struttura rispetto alla condotta colpevole del sanitario (come accade, per fare un esempio, nellâ??ipotesi di infezioni nosocomiali contratte nel corso del ricovero dal paziente);
- 4. la più frequente ricostruzione dellâ??istituto, oggi peraltro smentita testualmente dal disposto della L. n. 24 del 2007, art. 7, comma 1, â?? la struttura sanitaria che, nellâ??adempimento della â??propriaâ?• obbligazione, si avvalga dellâ??opera degli esercenti la professione sanitaria, risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. â?? sovrappone, erroneamente, una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio ex art. 1228 c.c., dellâ??ente impersonale (che si serve di ausiliari quale strumento di attuazione dellâ??obbligazione contrattuale verso il paziente) pur sempre fondata sullâ??elemento soggettivo dellâ??ausiliario (il che ne esclude la configurabilità in termini di responsabilità oggettiva: se non è accertata la colpa dellâ??ausiliario, la domanda risarcitoria sarà rigettata (salva, per quanto pocâ??anzi specificato, una autonoma responsabilità â??organizzativaâ?• della struttura stessa), con la responsabilità indiretta per fatto altrui (concordemente ritenuta di tipo oggettivo) dellâ??imprenditore per i fatti dei propri dipendenti, disciplinata dallâ??art. 2049 c.c.;

si tratta dunque di fattispecie astratte radicalmente differenti per morfologia ed effetti;

nel primo caso (art. 1228 c.c.) lâ??attività dellâ??ausiliario Ã" incardinata nel programma obbligatorio originario che Ã" diretto a realizzare, e per la cui realizzazione il debitore contrattuale si Ã" necessariamente avvalso dellâ??incaricato, essendogli naturalisticamente preclusa, *ipso facto*, attesa la natura giuridica di ente, ogni possibilità di adempimento â??diretto â?• (ciò che esclude altresì la configurabilitÃ, nella specie, dellâ??istituto dellâ??adempimento dellâ??obbligo altrui, da parte del sanitario, ex art. 1180 c.c.): si se vuole, ma solo descrittivamente, si tratta dellâ??emersione di obblighi protettivi rispetto al contesto contrattuale â?? a prescindere, cioÃ", da una distinta responsabilità autonoma, anche aquiliana, dellâ??incaricato;

nel secondo caso (art. 2049 c.c.), la condotta pregiudizievole non si traduce propriamente nella mancata o inesatta esecuzione in un contenuto obbligatorio del committente verso un creditore, quanto piuttosto nello svolgimento di mansioni dannose per un terzo privo di una pregressa relazione qualificata con il debitore, ferma la naturalistica alterità dei soggetti imputabili dellâ??illecito (il preponente, il preposto): e proprio per ciò si richiede la preposizione e lâ??occasionalità necessaria (Cass., Sez. U., 16/05/2019, n. 13246) per la configurazione di una responsabilità (concordemente ritenuta oggettiva) del â??dominusâ??;

come accennato nellâ??*incipit* di questo p.4, la sopravvenuta L. n. 24 del 2007, al di là dei peculiari contenuti delle singole disposizioni espressione della discrezionalità regolatoria del

legislatore, costituisce, nella cornice della specialità della materia, indice ermeneutico dâ??indirizzo a supporto della ricostruzione qui esposta e che muove dalle appena indicate premesse;

4.1. questa Corte ha chiarito (Cass., 05/07/2017, n. 16512) che, poichÃ" nella fattispecie di cui allâ??art. 2049 c.c. i due soggetti, il padrone ed il commesso, rispondono per titoli distinti ma uno solo di essi Ã" lâ??autore del danno, non si verifica lâ??ipotesi del concorso nella produzione del fatto dannoso e la conseguente ripartizione dellâ??onere risarcitorio secondo i criteri fissati dallâ??art. 2055 c.c. Non essendo configurabile alcun apporto propriamente causale del preponente alla verificazione del danno, ferma la corresponsabilità solidale nei confronti del danneggiato, il preponente responsabile â?? in estensione della tutela del terzo â?? per il fatto altrui, può agire in regresso contro lâ??effettivo autore del fatto per lâ??intero e non â??*pro quota*â??;

Ã" stato in particolare affermato che, sebbene la norma di cui allâ??art. 2055 c.c., comma 2, non detti alcuna disciplina del regresso nellâ??ipotesi di concorso tra responsabili senza colpa e colpevoli, deve riconoscersi che, dovendo escludersi in tal caso la possibilità di ripartire lâ??onere del risarcimento tra i coobbligati in proporzione a distinte colpe e quindi di attribuire al responsabile per fatto altrui (come il committente), per definizione estraneo alla produzione dellâ??evento dannoso, una qualsiasi porzione dellâ??onere nei rapporti interni col responsabile diretto del fatto dannoso, il responsabile mediato o indiretto, che ha risarcito il danno in ragione della solidarietà verso il danneggiato, potrà logicamente esercitare lâ??azione di regresso, nei confronti dellâ??autore immediato del danno, per lâ??intera somma pagata (Cass., 05/09/2005, n. 17763; conforme Cass., 01/12/2016, n. 24567 e Cass., 08/10/2008, n. 24802, ma già Cass. 12/02/1982, n. 856);

nÃ" in specie contraddice questa ricostruzione Cass. 27/07/2011, n. 16417, che si occupa del diverso caso dellâ??azione di regresso proposta dai corresponsabili solidali del commesso, nella misura determinata dalla gravità della colpa di questâ??ultimo, nei confronti del committente;

quanto sopra spiega perchÃ" in questa ipotesi vi sia regresso per lâ??intero, e la necessità di differenziare la fattispecie di cui allâ??art. 1228 c.c.;

 $ci\tilde{A}^2$ proprio perch \tilde{A} ", in questo secondo e differente caso, la responsabilit \tilde{A} di chi ha volontariamente incaricato l \hat{a} ??ausiliario, e organizzato attraverso questo incarico l \hat{a} ??esecuzione della propria obbligazione per i fini negoziali perseguiti, \tilde{A} ", appunto, per fatto proprio, e non altrui;

5. sulla base di tali premesse, in tema di responsabilità medica, appaiono prospettabili, in astratto, tre diverse soluzioni, al fine di identificare i limiti quantitativi dellâ??azione di rivalsa:

- a) danno da â??malpracticeâ?• medica addebitato alla sola struttura, senza diritto di rivalsa nei confronti del medico, quando la condotta degli ausiliari si ritenga inserita, senza deviazioni, nel percorso attuativo dellâ??obbligazione assunta, collocandosi â??tout courtâ?• nellâ??area del rischio dellâ??impresa sanitaria (in proposito, sia pur senza esplorare il tema, Cass., 04/03/(OMISSIS), n. 4400, discorre opportunamente dâ??immedesimazione organica del medico nella struttura ospedaliera, sia pure, nellâ??ipotesi, di natura pubblica). Tale soluzione, che troverebbe un suo giuridico fondamento nei sistemi di responsabilitA cd. â??no cumulâ?• (inammissibilitĂ del cumulo tra responsabilitĂ contrattuale e aquiliana, considerata questâ??ultima â??assorbitaâ?• nellâ??impegno contrattuale), non pare peraltro predicabile in un ordinamento che non esclude il cumulo, con conseguente possibilit\tilde{A} di apprezzamento della condotta del medico come rilevante sul piano risarcitorio in quanto integrante, in tesi, un illecito extracontrattuale, se non autonomamente contrattuale, non assorbito dalla sua integrale riconducibilitA nei confini del programma terapeutico obbligatorio assunto dalla struttura nei confronti del paziente. Infatti, questâ??opzione Ã" smentita, sia pur indirettamente, dalla novella del 2017, che disciplina in modo esplicito (art. 9) la rivalsa della struttura nei confronti del sanitario responsabile a titolo aquiliano, sia pur entro ben precisi limiti al contempo come logico â?? non operanti, nel caso di struttura privata, per lâ??esercente la professione sanitaria che â?? presti la sua opera allâ??interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nellà??adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il pazienteâ?• (art. 9, comma 6, ultimo periodo e art. 10, comma 2, della legge citata);
- b) danno da â??*malpractice*â?• addebitata, in sede di rivalsa, al solo sanitario nel caso di colpa esclusiva di questâ??ultimo nella produzione dellâ??evento di danno â?? soluzione oggi significativamente esclusa in modo testuale dalla menzionata riforma del 2017, che non prevede, peraltro, effetti retroattivi con diritto di rivalsa integrale per lâ??intero importo risarcitorio corrisposto al danneggiato dalla struttura, facendo così ricadere, sia pur indirettamente, lâ??intera obbligazione risarcitoria sullâ??operatore sanitario, al pari di quanto legittimamente predicabile in una corrispondente vicenda di corresponsabilità solidale di tipo contrattuale tra coobbligati;
- c) danno da â??malpraticeâ?• ripartito tra struttura e sanitario, anche in ipotesi di colpa esclusiva di questâ??ultimo, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza da quel programma condiviso di tutela della salute: si pensi al sanitario che esegua senza plausibile ragione un intervento di cardiochirurgia fuori della sala operatoria dellâ??ospedale (per utili spunti in tal senso, sia pure in sicuramente diversa, la già citata Cass., Sez. U., 16/05/2019, n. 13246, in cui Ã" affermato che lo Stato o lâ??ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni e agito per finalità esclusivamente personali o egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purchÃ" la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui Ã" titolare, nel senso che la condotta illecita

dannosa â?? e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi â?? non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalitĂ adeguata e in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza lâ??esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo o illecito, non ne integrino uno sviluppo oggettivamente anomalo);

- 6. \tilde{A} " convincimento del Collegio che l\(\text{\tilde{a}}\)? ultima delle soluzioni prospettate risulti la pi \tilde{A}^1 conforme a diritto;
- 7. dovendo escludersi lâ??ipotesi che il giudizio di rivalsa integri gli estremi di unâ??ordinaria azione da inadempimento del contratto che lega la struttura sanitaria al medico, posto che, come ricostruito, tale profilo contrattuale non risulta assorbente rispetto alle implicazioni della responsabilitĂ medica verso terzi, i criteri generali della relativa quantificazione non possono che essere ricondotti, sia pure in modo complessivamente analogico, al portato degli artt. 1298 e 2055 c.c., a mente dei quali il condebitore in solido che adempia allâ??intera obbligazione vanta il diritto di rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri corresponsabili, secondo la misura della rispettiva responsabilitĂ In presenza di un unico evento dannoso astrattamente imputabile a più soggetti, sia in tema di responsabilitĂ contrattuale che extracontrattuale, per ritenere tutti i soggetti tenuti ad adempiere allâ??obbligo risarcitorio Ã" sufficiente, per costante giurisprudenza di questa Corte, in base ai principi sul concorso di concause nella produzione dellâ??evento, che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno (da ultimo, Cass. 6 dicembre 2017, n. 29218);
- 7.1. al riguardo va ulteriormente premesso che, secondo il costante orientamento di questa Corte in tema di responsabilità solidale dei danneggianti, lâ??art. 2055 c.c., comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorchÃ" le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che lâ??unicità del fatto dannoso considerata dalla norma devâ??essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come â?? ovvero si astrae dalla â?? identità delle norme giuridiche da essi violate (Cass., 1701/2019, n. 1070, Cass., 16/12/2005, n. 27713);

per sovrapponibili ragioni \tilde{A} " stato affermato che, quando un medesimo danno \tilde{A} " provocato da pi \tilde{A}^1 soggetti per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell \tilde{a} ?? estensione alla responsabilit \tilde{A} contrattuale della norma dell \tilde{a} ?? art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilit \tilde{A} extracontrattuale, quanto perch \tilde{A} ", sia in tema di responsabilit \tilde{A} contrattuale che di responsabilit \tilde{A} aquiliana, se un unico evento dannoso \tilde{A} " imputabile a pi \tilde{A}^1 persone, al fine di ritenere la responsabilit \tilde{A} di tutte nell \tilde{a} ?? obbligo risarcitorio, \tilde{A} " sufficiente \tilde{a} ?? in base ai principi che regolano il nesso di causalit \tilde{A} e il concorso di pi \tilde{A}^1 cause efficienti nella produzione dell \tilde{a} ?? evento, dei quali \tilde{a} ?? art. 2055, c.c., costituisce un \tilde{a} ?? esplicitazione \tilde{a} ?? che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (Cass.,

30/03/2010, n. 7618, Cass., 09/11/2006, n. 23918);

- 8. ciò posto, in linea di principio, la misura del regresso in parola varia a seconda della gravità della rispettiva colpa e dellâ??entità delle conseguenze che ne sono derivate. Dellâ??art. 2055 c.c., il comma 3 detta, peraltro, una presunzione â??iuris tantumâ?• di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali, che impone al â??solvensâ?• di provare la diversa misura delle colpe e della derivazione causale del sinistro: â??lâ??interesse sarà dellâ??attore se pretenda il rimborso di una somma superiore alla metÃ; sarà del convenuto se intende opporsi ad una richiesta pari alla metÃ, opponendo la propria totale assenza di colpa ovvero il grado inferiore di questa, poichà "trattasi di fatto impeditivo della presunzione di pari concorso di colpaâ?• (Cass., 10/02/2017, n. 3626);
- 9. dal suo canto, lâ??art. 1298 c.c., detta la regola secondo la quale lâ??obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori in parti che si presumono eguali, â??se non risulti diversamenteâ??;
- 10. in questa cornice, e riprendendo le premesse pocâ??anzi poste, va rimarcato come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge lâ??attivitÃ, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente â??isolataâ?• dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso Ã" parte integrante, mentre il già citato art. 1228 c.c., fonda, a sua volta, lâ??imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dellâ??obbligazione di decidere come provvedere allâ??adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio dâ??impresa (â??cuius commoda eius et incommodaâ??) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nellâ??esecuzione di prestazioni complesse;
- 11. ne consegue che, se la struttura si avvale della â??*collaborazione*â?• dei sanitari persone fisiche (utilitÃ) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dellâ??esplicazione dellâ??attività del terzo per lâ??adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa â??*in eligendo*â?• degli ausiliari o â??*in vigilando*� circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato allâ??utilizzazione dei terzi nellâ??adempimento dellâ??obbligazione (Cass., 27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, lâ??avvalimento dellâ??attività altrui per lâ??adempimento della propria obbligazione, comportante lâ??assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833);
- 12. ne consegue, anche in questa chiave, lâ??impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, lâ??assunzione del rischio dâ??impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio dâ??insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa;

- 13. tale soluzione deve incontrare un limite laddove si manifesti un evidente iato tra (grave e straordinaria) â??malpracticeâ?• e (fisiologica) attivitĂ economica dellâ??impresa, che si risolva in vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore (in parola) e danno lamentato dal paziente;
- 14. per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria â??pro quotaâ?• dellâ??obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., non basta, pertanto, escludere la corresponsabilitĂ della struttura sanitaria sulla base della considerazione che lâ??inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicchĂ" sarĂ onere del â??solvensâ?• dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dellâ??evento dan. noso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dellâ??ordinaria prestazione dei servizi di spedalitĂ, in unâ??ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilitĂ sul piano dei rapporti interni;
- 15. tale conclusione Ã" stata di recente avvalorata, sia pure â??parte quaâ??, da questa stessa Corte, la quale ha specificato che lâ??accertamento del fatto di inadempimento imputato al sanitario non fa venire meno i presupposti nÃ" della responsabilità della struttura ai sensi dellâ??art. 1228 c.c. (posto che lâ??illecito dellâ??ausiliario Ã" requisito costitutivo della responsabilità del debitore), nÃ" della responsabilità della stessa struttura ai sensi dellâ??art. 1218 c.c., spettando alla struttura lâ??onere di dimostrare lâ??avvenuto esatto adempimento, â?? onere che va tenuto fermo anche in relazione ai rapporti interni tra condebitori solidali proprio al fine di verificare se la presunzione pro quota paritaria possa dirsi superataâ?• (Cass. 05/07/2017, n. 16488);
- 16. in assenza di prova (il cui onere grava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine allâ??assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile â??malpracticeâ??, dovrÃ, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione lâ??art. 1298 c.c., comma 2 e lâ??art. 2055 c.c., comma 3;
- 17. infine va ribadito che, nel regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, la graduazione delle colpe pu \tilde{A}^2 essere domandata anche in vista della rivalsa seppure non ancora esercitata (Cass., 20/12/2018, n. 32930, Cass., 25/07/2006, n. 16939, Cass., 05/10/2004, n. 19934);
- 18. per completezza dâ??indagine, va infine osservato come la responsabilità della struttura sanitaria destinata a scaturire â??*ex se*â?• da unâ??attività che impone â?? dovendo conformarsi a criteri di organizzazione e gestione certamente distinti da quelli che governano la condotta del singolo medico â?? lâ??adozione di uno stringente â??*standard*â?• operativo, vada a modellarsi secondo criteri di natura oggettiva, a differenza di quanto invece predicabile con riferimento allâ??attività del singolo sanitario, ai sensi dellâ??espressa disposizione di cui alla L. n. 24 del

2017, art. 7, comma 1 ove si discorre di responsabilità scaturente â?? dalle condotte dolose o colpose di questâ?? ultimoâ??, in assenza delle quali (e salvo quanto sopra evidenziato), nessun addebito potrà essere legittimamente mosso alla struttura, a conferma della bontà della ricostruzione teorica che la vede responsabile â?? per fatto proprioâ?• dellâ?? agire dei suoi dipendenti;

- 19. Può formularsi il seguente principio di diritto: â??in tema di danni da â??malpracticeâ?• medica nel regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, nellâ??ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità devâ??essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi dâ??inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligataâ??;
- 20. nella fattispecie in scrutinio, la struttura sanitaria (privata) ricorrente, che ha pacificamente pagato la danneggiata in corso di giudizio, non deduce nÃ" di aver provato ma neppure di aver allegato specificatamente lâ??imprevedibile e del tutto dissonante â??malpracticeâ?• medica nei termini ricostruiti, sicchÃ" la censura va rigettata;
- 21. spese compensate attesi i profili di novitA delle ricostruzioni nomofilattiche esposte.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo Ã" tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti in solido, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Campi meta

Massima : La struttura sanitaria pu \tilde{A}^2 rivalersi sul medico responsabile del danno entro il limite della met \tilde{A} di quanto versato, per fatti avvenuti ante Legge Gelli. Supporto Alla Lettura :

Responsabilità medica

Il 17 marzo 2017 Ã" stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 8 marzo 2017 n. 24, recante \hat{a} ??Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch \tilde{A} \mathbb{O} in materia di responsabilitA professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Il legislatore ha inteso tipizzare la responsabilitA in campo sanitario e certamente ciA2 non costituisce una novitA nellâ??ambito della responsabilitĂ civile (si pensi alla responsabilitĂ per danno ambientale disciplina dal d.lgs 152/2006 e s.m.i. ovvero ai profili speciali già tratteggiati dal codice civile negli artt. 2049 e s.s. c.c.). Lâ??art. 7 della legge di riforma prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che nella??adempimento della propria obbligazione si avvalga dellâ??opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli artt. 1218 (ResponsabilitĂ del debitore) e 1228 (ResponsabilitĂ per fatto degli ausiliari) del codice civile. Viene recepito dal legislatore la??approdo della giurisprudenza sulla??inquadramento della natura della responsabilitA sanitaria della struttura nel solco del contratto atipico di spedalitA (Cass., sez. un. 11.1.2008 n. 577; Cass. civ., 20.1.2014, n. 993). Lâ??art. 7 comma 3 della legge 24/17 costituisce il cuore della riforma laddove individua nella responsabilitA extracontrattuale la regola generale mentre la natura contrattuale della responsabilit $\hat{\tilde{A}}$ del sanitario costituisce lâ??eccezione. Dunque sembrerebbe che il legislatore abbia estromesso la regola del contatto sociale dal suo ambito di elezione ma non chiuso definitivamente alla possibilitA di configurare una responsabilitA contrattuale. Al fine di poter inquadrare le situazioni tipo in cui si potrebbe qualificare il rapporto medico - paziente dal punto di vista contrattuale, in assenza di uno schema negoziale formale, potenzialmente ripiegano sulle regole del consenso informato. Lâ??art. 8 prevede, invece, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilità sanitaria mediante un **tentativo obbligatorio di conciliazione** da espletare da chi intende esercitare in giudizio unâ??azione risarcitoria attraverso la mediazione ovvero un ricorso 696-bis c.p.c.. La Cassazione con ben dieci sentenze lâ??11 novembre 2019, ha provato a ricostruire il sistema della responsabilitA medica cercando di dare risposte tra i dubbi interpretativi alimentati dallâ??inerzia del legislatore che non ha dato piena attuazione alla legge 24/17 (Cass. 28985/2019; Cass. 28986/2019; Cass. 28987/2019; Cass. 28988/2019; Cass. 28989/2019; Cass. 2990/2019; Cass. 28991/2019; Cass. 28992/2019; Cass. 28993/2019; Cass. 28994/2019). Gli argomenti affrontati dalla Cassazione attengono a temi centrali della responsabilitĂ medica ed in particolare: 1. Il limite allâ??applicazione retroattiva della legge Gelli Bianco; 2. Il consenso informato; 3. La rivalsa della struttura sanitaria; 4. Il principio distributivo della??onere probatorio nella responsabilitA contrattuale; 5. La??accertamento e la liquidazione del danno differenziale da aggravamento della patologia preesistente; 6. Il danno da perdita di chance; 7. La liquidazione del danno.